REGIONE BASILICATA

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° 199

SEDUTA DEL 20 MAR. 2020

DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA - Ufficio Politiche del Lavoro

OGGETTO P.O. - F.S.E. Basilicata 2014-2020 - DGR n. 528 del 15 giugno 2018 -Avviso Pubblico #Destinazione Giovani - Bonus alle imprese per l'assunzione di giovani diplomati e laureati- Approvazione procedure gestionali in osservanza DDPCM marzo 2020- modifica Art.11.1 e Art. 12.1

Relatore ASSESSORE DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA

La Giunta, riunitasi in data 20 MAR. 2020 alle ore 13.00 nella sede dell'Ente,

			Presente	Assente
1.	Vito **BARDI**	Presidente		X
2.	Francesco **FANELLI**	Vice Presidente	X	
3.	Francesco **CUPPARO**	Componente	X	
4.	Rocco Luigi **LEONE**	Componente	X	
5.	Donatella **MERRA**	Componente	X	
6.	Gianni **ROSA**	Componente	X	

Segretario: ARCH. DONATELLA MERRA

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 11 pagine compreso il frontespizio e di N° allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

○ Prenotazione di impegno N° Missione.Programma Cap. per €

○ Assunto impegno contabile N° Missione.Programma Cap.

Esercizio per €

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione ⊗ integrale ○ integrale senza allegati ○ per oggetto ○ per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.lgs. n.165/2001, avente ad oggetto: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la L.R. n.12/96 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la "Riforma dell'organizzazione Regionale";

VISTE la D.G.R. n.11/98 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. n.539/08, concernente la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti dirigenziali di impegno e di liquidazione della spesa, così come modificata dalla D.G.R. n.1340 del 11 dicembre 2017 avente ad oggetto: "Modifica della D.G.R. n.539 del 23 aprile 2008. Disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale.";

VISTA la D.G.R. n.227/14 avente ad oggetto: "Denominazione e configurazione dei dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali 'Presidenza della Giunta' e 'Giunta Regionale'", così come parzialmente modificata dalla D.G.R. n.693/14;

VISTA la D.G.R. n.694/14 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree Istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali e declaratorie dei compiti loro assegnati";

VISTA la D.G.R. n.624/16 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche all'assetto organizzativo regionale provvedendosi alla rideterminazione del numero complessivo e della denominazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la D.G.R. n.524 del 5/08/2019, avente ad oggetto: "Conferimento incarichi di Dirigente Generale delle Aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta regionale e approvazione schema di contratto individuale di lavoro.";

VISTA la D.G.R. n.1279 del 13/9/2011 "Dirigenti Generali Area istituzionale della Giunta Regionale. Reggenza strutture vacanti" che stabilisce che nelle more degli adempimenti necessari alla copertura della posizione dirigenziale resasi vacante, le relative funzioni siano da intendersi temporaneamente assunte dal Direttore Generale del dipartimento presso cui è allocato l'ufficio vacante;

VISTO il D.lgs. n.33, del 14 marzo 2013, e s.m.i. in attuazione della legge 190/2012, concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTA la D.G.R. n.71 del 30 gennaio 2020 avente ad oggetto: "Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020-2022. Approvazione";

VISTO il D. Lgs. n.118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTO il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;

VISTO	il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo abrogante il Regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio;
VISTO	il Regolamento di Esecuzione (UE) n.1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
VISTO	il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
VISTO	il Regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
VISTO	il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
RICHIAMATE	le opzioni di semplificazione previste dall'art.67 del succitato Reg. CE n.1303/2013 e dall'art.14 dell'altresì citato Reg. CE n.1304/2013;
VISTA	la Deliberazione di Giunta Regionale n.926/2014 di presa d'atto della Proposta Programmatica del PO FSE Basilicata 2014-2020;
VISTO	l'Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con Decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
VISTO	il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del FSE, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014, come modificato con Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 8167 final del 29.11.2018;
VISTA	la D.G.R. 1351 del 20 dicembre 2018 con la quale si prende atto della summenzionata Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 8167 final del 29.11.2018 e si trasmette la deliberazione medesima al Consiglio Regionale, ai sensi della L.R. 31/2009, art. 7 c. 6;
VISTA	la D.G.R. n.621 del 14 maggio 2015 relativa all'approvazione delle Identità visiva dei Programmi Comunitari 2014-2020 – Fondi SIE;
VISTA	la D.G.R n.688 del 22 maggio 2015 con la quale il dirigente dell'Ufficio "Autorità di Gestione PO FSE 2007-2013 e 2014-2020 è stato nominato quale Autorità di Gestione ed Autorità di Certificazione del PO FSE 2014-2020;

VISTO il documento concernente "POR FSE 2014-2020 - Strategia di comunicazione" approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014/2020 della Regione Basilicata del 16 giugno 2015;

VISTA la D.G.R. n.1142 dell'11/9/2015 con la quale sono state integrate le declaratorie delle funzioni degli uffici responsabili degli interventi cofinanziati con il PO FSE 2014-2020 e dell'Ufficio Autorità di Gestione del FSE;

VISTA la D.G.R. n.1427 del 10/11/2015 concernente la condivisione e approvazione della Strategia di comunicazione e nomina del responsabile dell'Informazione e comunicazione del Programma ai sensi dell'art.117, co.3 del Regolamento (UE) n.1303/2013;

VISTA la D.G.R. n.323 del 29/3/2016 come modificata dalla D.G.R. n.514/2016 che approva il Documento di Attuazione (DAP) del PO FSE Basilicata 2014/2020;

VISTA la D.G.R. n.1132 del 3/9/2015 di presa d'atto del documento concernente "I criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO FSE 2014-2020" modificata da ultimo con D.G.R. n. 735 del 19 luglio 2017;

VISTA la D.G.R. n.803 del 17/2/2016 che approva le modifiche alla Strategia di Comunicazione del PO FSE Basilicata 2014/2020;

VISTA la D.G.R. n.1260 dell'8/11/2016 con la quale è stato approvato il Manuale d'uso dell'identità visiva "Basilicata Europa" e delle linee grafiche dei Programmi FES, FESR e PSR della Regione Basilicata;

VISTA la D.G.R. n.1368 del 30/11/2016 con la quale è stata integrata la declaratoria dell'Ufficio Autorità di Gestione del FSE 2007-2013 e 2014-2020 con l'inserimento dell'indipendenza funzionale dal Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze;

VISTA la D.G.R. n.1457 del 19/12/2016 con la quale, nel prendere atto del parere senza riserva formulato dall'Autorità di Audit del PO 2014-2020, è stata confermata la designazione del dirigente pro-tempore dell'Ufficio Autorità di Gestione FSE 2007-2013 e 2014-2020 quale Autorità di Gestione con funzione di Certificazione per il PO FSE Basilicata 2014-2020;

VISTA la D.G.R. n.740 del 02/08/2018 e le ss.mm.ii. con la quale sono stati adottati i documenti relativi al Sistema di Gestione e Controllo del P.O. FSE Basilicata 2014-2020, predisposti dall'Autorità di Gestione e nei quali sono descritti i compiti e le procedure per la corretta attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 nel rispetto dei Regolamenti UE n.1303/2013 e n.1304/2013;

VISTO il D.P.R. n.22 del 5 febbraio 2018 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europeo (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n.40 del 7 dicembre 2010 che definisce i costi ammissibili per Enti in house nell'ambito del FSE 2007-2013;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.323/2016 con la quale è stato approvato il documento di attuazione del PO FSE 2014-2020 (DAP) e successiva D.G.R. n.514 del 17 maggio 2016 di relativa modifica;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.860 del 30/6/2015 concernente l'approvazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo Regionale (PRA);

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 528 del 15 giugno 2018 che approva l'Avviso Pubblico #Destinazione Giovani - Bonus alle imprese per l'assunzione di giovani diplomati e laureati", pubblicata sul B.U.R.B. n. 26 del 29 giugno 2018;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 571 del 7 agosto 2019 che approva la modifica dell'art. 12, paragrafo 1, comma 1 dell'Avviso Pubblico in argomento e la correlata nota in calce al medesimo articolo;

DATO ATTO che il suddetto Avviso Pubblico prevede un finanziamento complessivo di euro 26.375.000,00 a valere sulle risorse del PO FSE 2014/20120 riferito ai seguenti obiettivi specifici e tipologia di incentivo:

- euro 19.730.000,00 sull' Obiettivo Specifico 8.1 - Aumentare l'occupazione dei giovani, di cui euro 16.530.000,00 per finanziare i bonus occupazionali ed euro 3.200.000,00 per finanziare gli aiuti alla formazione;
- euro 6.645.000,00 sull' Obiettivo Specifico 8.2 - Aumentare l'occupazione femminile, di cui euro 6.000.000,00 per finanziare i bonus occupazionali ed euro 645. 000,00 per finanziare gli aiuti alla formazione;

DATO ATTO che la dotazione finanziaria complessiva dell'Avviso Pubblico in questione, pari ad euro 26.375.000,00, è assicurata per euro 7.700.000,00 dalle prenotazioni di impegno di spesa assunte con la D.G.R. n. 1046/2017 e per euro 18.675.000,00 dalle prenotazioni di impegno assunte con la D.G.R. n.528/2018 sul bilancio regionale pluriennale 2018 - 2020;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.1449/15AG del 18 settembre 2018 che approva il primo elenco delle domande ammesse (Allegato A) ed il primo elenco delle domande non ammesse (Allegato B);

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.1841/15AG del 12 novembre 2018 che approva il secondo elenco delle domande ammesse (Allegato A);

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.93/15AG del 5 febbraio 2019 che approva il terzo elenco delle istanze ammesse (Allegato A) e l'elenco delle istanze non ammesse (Allegato B);

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 524/15AG del 26 marzo 2019 che approva l'elenco integrativo delle istanze ammesse presentate nel periodo settembre/ottobre 2018 (Allegato A), l'elenco integrativo istanza non ammessa presentata nel periodo settembre/ottobre 2018 (Allegato B) e l'elenco delle istanze con importi rideterminati (Allegato C);

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.1155/15AG del 26 giugno 2019 che approva, il quarto elenco delle istanze ammesse presentate nel periodo novembre/dicembre 2018 - gennaio 2019 (Allegato A) e l'elenco delle domande non ammesse relative allo stesso periodo (Allegato B);

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.1506/15AG del 23 settembre 2019 che approva il quinto elenco delle istanze ammesse presentate nel periodo febbraio/marzo 2019 (Allegato A) e l'elenco delle domande non ammesse relative allo stesso periodo (Allegato B);

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2171/15AG del 30 dicembre 2019 che approva il sesto elenco delle istanze ammesse presentate nel periodo febbraio/marzo 2019 (Allegato A) e l'elenco delle domande non ammesse relative allo stesso periodo (Allegato B);

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1/15AG del 7 gennaio 2020 di rettifiche alla suddetta Determinazione Dirigenziale n.2171 del 30 dicembre 2019 che riapprova il sesto elenco delle istanze ammesse presentate nel periodo febbraio/marzo 2019 (Allegato A) e l'elenco delle domande non ammesse relative allo stesso periodo (Allegato B);

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 e 8 marzo relativi a "Ulteriori disposizioni attuative del decreto -legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

VISTO in particolare l'art 2 lettera H del decreto dell'8 marzo u.s. che ha disposto la sospensione fino al 15 marzo 2020 di tutte le attività didattiche comprese quelle dei corsi di formazione professionale, anche regionali, confermando quanto già previsto dal decreto del 4 marzo u.s.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo "Ulteriori disposizioni attuative del decreto -legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 "con il quale tutte le misure di cui all'art 1 del succitato decreto del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono state estese all'intero territorio nazionale;

VISTO in particolare l'art 2 "Disposizioni finali "del suddetto decreto 9 marzo 2020 in base al quale le disposizioni previste producono gli effetti dalla data del 10 marzo fino al 3 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO in particolare l'art. 1 del suddetto decreto del 11 marzo che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha disposto la sospensione di tutte le attività di commercio al dettaglio, ad eccezione di quelle della vendita di generi alimentari, le attività di ristorazione e inerenti ai servizi della persona (estetisti, parrucchieri ...);

VISTO Il decreto del Presidente del Consiglio del 17 marzo u.s. "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. "

VISTO l'art 22 di detto decreto del 17 marzo u.s "Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga" che dispone che *"Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane."*

CONSIDERATO che tra le imprese beneficiarie dell'incentivo occupazione, alcune in attuazione del decreto dell'11 marzo hanno dovuto sospendere l'attività;

RITENUTO necessario individuare opportuni meccanismi gestionali che consentano di non aggravare ulteriormente la situazione di crisi delle imprese beneficiarie dell'incentivo a valere sull'A.P. "Destinazione Giovani" durante la fase di emergenza epidemiologica del Covid-19;

DATO ATTO che è possibile adottare procedure gestionali in coerenza con l'esigenza su esposta che non contrastano con la vigente normativa in materia di utilizzo dei Fondi Strutturali, e, in particolare:

1. Per le imprese che possono fare ricorso agli ammortizzatori sociali (cassa integrazione) il beneficio concesso può essere sospeso nella fase di intervento economico dell'ammortizzatore, previa comunicazione dell'impresa all'Ufficio Politiche del Lavoro, tramite il sistema informativo SIRFO della data a partire dalla quale viene attivato

l'ammortizzatore. La fase di sospensione termina a partire dalla ulteriore comunicazione dell'impresa di cessazione dell'ammortizzatore. Della sospensione l'Ufficio Politiche del lavoro ne prenderà atto con il primo provvedimento amministrativo di liquidazione utile;

2. Per le imprese che non rientrano nelle ipotesi di concessione della CIG o non vogliono far ricorso agli ammortizzatori sociali è possibile:
   a) Ridurre la tempistica per la maturazione del contributo come segue:

      a).1 in caso di applicazione del de minimis, appena sono stati sostenuti costi per il lavoratore pari al contributo massimo annuo concesso;
      a).2 in caso di applicazione del 651/2014, appena sono stati sostenuti costi per il lavoratore pari al doppio del contributo massimo annuo concesso.
      In entrambi i casi, l'importo succitato dovrà essere calcolato al lordo degli oneri differiti da considerare costo anche se non materialmente sostenuto (per via dei differimenti disposti dai richiamati Decreti) ma al netto di eventuali ulteriori contributi pubblici, fermo restando l'obbligo di fornire evidenza di tali pagamenti al momento in cui verranno sostenuti e in osservanza della disciplina in materia di Aiuti di stato e della lex specialis di cui all'Avviso (divieto di cumulo, mantenimento occupazionale...).

   b) Procedere a richieste di anticipazione previa esibizione di polizza fideiussoria, non solo in fase di avvio dell'operazione ma anche in corso di realizzazione della stessa, qualunque sia la sua fase di attuazione.

DATO ATTO che:

- quanto descritto al punto 1 non richiede modifiche all'Avviso Pubblico de quo;
- quanto descritto al punto 2, invece, determina la necessità di procedere alla modifica degli articoli dell'avviso Pubblico 12.1 e 11.1 con riferimento, rispettivamente, ai succitati punti 2.a) e 2.b);

RITENUTO pertanto:

1. che l'art. 11.1 debba essere modificato e integrato come segue:

il punto b) è così modificato:

pagamento sulla base di rendicontazione trimestrale o periodica come da successivo art. 12.1, previa verifica del mantenimento dell'occupazione e della documentazione attestante il costo sostenuto nel periodo oggetto di rendicontazione

al termine del punto b) deve aggiungersi:

oppure

c) pagamento a titolo di anticipazione pari al 40% della quota di contributo concesso al netto di eventuali rendicontazioni già effettuate e relativi importi maturati, sulla base di espressa richiesta del beneficiario con contestuale presentazione di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima e semplice richiesta, di cui risulti beneficiaria la Regione, di importo pari a quello dell'anticipo da erogare; pagamento del saldo

alla scadenza dei 24 mesi dalla data di assunzione, previa verifica del mantenimento dell'occupazione e della documentazione attestante il costo sostenuto nel periodo oggetto di rendicontazione;

2. che il primo comma dell'art. 12.1 debba essere così sostituito:

Fatto salvo il caso di richiesta di anticipazione di cui al precedente articolo 11, paragrafo 11.1, lettera a. o lettera c), l'impresa/datore di lavoro inserisce nel Sistema informativo regionale (SIRFO) la richiesta di liquidazione, nel termine perentorio di venti giorni di calendario successivi al trimestre di riferimento o, per ogni anno:

- *in caso di applicazione del de minimis, appena sono stati sostenuti costi per il lavoratore pari al contributo massimo annuo concesso;*
- *in caso di ricorso al regime di esenzione, appena sono stati sostenuti costi per il lavoratore pari al doppio del contributo massimo annuo concesso.*

In entrambi i casi, l'importo succitato dovrà essere calcolato al lordo degli oneri differiti da considerare costo anche se non materialmente sostenuto ma al netto di eventuali ulteriori contributi pubblici, fermo restando l'obbligo di fornire evidenza di tali pagamenti al momento in cui verranno sostenuti e in osservanza della disciplina in materia di Aiuti di stato (divieto di cumulo, mantenimento occupazionale...).Al termine dei 24 mesi dovrà comunque essere trasmessa la documentazione di spesa attestante il mantenimento occupazionale per la parte non già rendicontata. La richiesta di liquidazione deve essere corredata dalla seguente documentazione di spesa:....

DATO ATTO che le succitate modifiche all'Avviso Pubblico adottato con la richiamata D.G.R. 528/2018 non creano controinteressati poiché l'avviso de quo è ancora aperto e non esistono beneficiari che hanno già completato l'operazione e, pertanto, tutti possono accedere alle agevolazioni procedimentali disposte;

VISTA la pec del 19 marzo2020 di richiesta parere all' Autorità di Gestione del PO FSE 2014-2020;

VISTO la pec del 20 marzo 2020 con cui l'Autorità di Gestione del PO FSE 2014-2020 ha rilasciato il parere di conformità;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Su proposta dell'Assessore al ramo, ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che in dispositivo si intendono integralmente riportate:

A. di adottare i seguenti meccanismi gestionali che consentano di non aggravare ulteriormente la situazione di crisi delle imprese beneficiarie dell'incentivo a valere sull'A.P. "Destinazione Giovani" durante la fase di emergenza epidemiologica del Covid-19:

1. Per le imprese che possono fare ricorso agli ammortizzatori sociali (cassa integrazione) il beneficio concesso può essere sospeso nella fase di intervento economico dell'ammortizzatore, previa comunicazione dell'impresa all'Ufficio Politiche del Lavoro, tramite il sistema informativo SIRFO della data a partire dalla quale viene attivato l'ammortizzatore. La fase di sospensione termina a partire dalla ulteriore comunicazione dell'impresa di cessazione dell'ammortizzatore. Della sospensione l'Ufficio Politiche del lavoro ne prenderà atto con il primo provvedimento amministrativo di liquidazione utile;

2. Per le imprese che non rientrano nelle ipotesi di concessione della CIG o non vogliono far ricorso agli ammortizzatori sociali è possibile:

a) Ridurre la tempistica per la maturazione del contributo come segue:

a).1 in caso di applicazione del de minimis, appena sono stati sostenuti costi per il lavoratore pari al contributo massimo annuo concesso;

a).2 in caso di applicazione del 651/2014, appena sono stati sostenuti costi per il lavoratore pari al doppio del contributo massimo annuo concesso.

In entrambi i casi, l'importo succitato dovrà essere calcolato al lordo degli oneri differiti da considerare costo anche se non materialmente sostenuto (per via dei differimenti disposti dai richiamati Decreti) ma al netto di eventuali ulteriori contributi pubblici, fermo restando l'obbligo di fornire evidenza di tali pagamenti al momento in cui verranno sostenuti e in osservanza della disciplina in materia di Aiuti di stato e della lex specialis di cui all'Avviso (divieto di cumulo, mantenimento occupazionale...).

b) Procedere a richieste di anticipazione previa esibizione di polizza fideiussoria, non solo in fase di avvio dell'operazione ma anche in corso di realizzazione della stessa, qualunque sia la sua fase di attuazione.

B. Di approvare le seguenti modifiche al testo dell'Avviso Pubblico "Destinazione Giovani" di cui alla D.G.R.528/2018:

1. che l'art. 11.1 debba essere modificato e integrato come segue:

il punto b) è così modificato:

pagamento sulla base di rendicontazione trimestrale o periodica come da successivo art. 12.1, previa verifica del mantenimento dell'occupazione e della documentazione attestante il costo sostenuto nel periodo oggetto di rendicontazione

al termine del punto b) deve aggiungersi:

oppure

c) pagamento a titolo di anticipazione pari al 40% della quota di contributo concesso al netto di eventuali rendicontazioni già effettuate e relativi importi maturati, sulla base di espressa richiesta del beneficiario con contestuale presentazione di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima e semplice richiesta, di cui risulti beneficiaria la Regione, di importo pari a quello dell'anticipo da erogare; pagamento del saldo alla scadenza dei 24 mesi dalla data di assunzione, previa verifica del mantenimento dell'occupazione e della documentazione attestante il costo sostenuto nel periodo oggetto di rendicontazione;

2. il primo comma dell'art. 12.1 è così sostituito:

Fatto salvo il caso di richiesta di anticipazione di cui al precedente articolo 11, paragrafo 11.1, lettera a. o lettera c), l'impresa/datore di lavoro inserisce nel Sistema

informativo regionale (SIRFO) la richiesta di liquidazione, nel termine perentorio di venti giorni di calendario successivi al trimestre di riferimento o, per ogni anno:

- *in caso di applicazione del de minimis, appena sono stati sostenuti costi per il lavoratore pari al contributo massimo annuo concesso;*
- *in caso di ricorso al regime di esenzione, appena sono stati sostenuti costi per il lavoratore pari al doppio del contributo massimo annuo concesso.*

In entrambi i casi, l'importo succitato dovrà essere calcolato al lordo degli oneri differiti da considerare costo anche se non materialmente sostenuto ma al netto di eventuali ulteriori contributi pubblici, fermo restando l'obbligo di fornire evidenza di tali pagamenti al momento in cui verranno sostenuti e in osservanza della disciplina in materia di Aiuti di stato (divieto di cumulo, mantenimento occupazionale...). Al termine dei 24 mesi dovrà comunque essere trasmessa la documentazione di spesa attestante il mantenimento occupazionale per la parte non già rendicontata. La richiesta di liquidazione deve essere corredata dalla seguente documentazione di spesa: ...

C. di dare mandato all'Ufficio Politiche del Lavoro degli atti conseguenti, ivi incluso l'individuazione di idonea procedura amministrativa finalizzata al riconoscimento delle eventuali spese di attivazione di polizza fideiussoria, entro i termini di realizzazione dell'operazione principale;

D. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito internet www.regione.basilicata.it.

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O. (Dott.ssa Maria Leone)

IL DIRIGENTE (Dott.ssa Maria Carmela Panetta)

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:		
Tipologia atto	Scegliere un elemento.	
Pubblicazione allegati	Si ☐ No ☐	Allegati non presenti ☐
Note	Fare clic qui per immettere testo.	
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.		

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 25.03.20
al Dipartimento interessato X al Consiglio regionale O

L'IMPIEGATO ADDETTO

ATTESTATO DI CONFORMITA'

(ART. 22, COMMA 1, D.LGS N. 82 DEL 07/03/2005)

La presente copia digitale è conforme all'originale esistente presso gli atti d'ufficio composto da numero 11 facciate e da / allegati.

Firmato digitalmente da

Rosanna Iasala

SerialNumber =
TINIT-LSLRNN60A42G942H
C = IT
Data e ora della firma: 25/03/2020 17:14:33